

ORFANOTROFIO FEMMINILE  
del Can. A. M. Di Francia

"REGOLAMENTO PER L' AMMISSIONE DELLE ORFANE"

1° ) Saranno ammesse nell' Orfanotrofio orfane dagli anni 4 agli anni 8 non sorpassati, e che siano prive d' ambo i genitori, che siano legittime, e che non siano state in altri orfanotrofii.

2° ) Per condizioni speciali, e quando siano provvedute intieramente le dimande di orfane d' ambo i genitori, se ne ammettono di quelle che siano prive solamente o del padre o della madre.

3° ) Un' orfana, che abbia uno dei genitori, dev' essere presentata all' Istituto dallo stesso, o nel caso che questi sia legittimamente impedito, la ragazza può essere presentata da altri, che assume responsabilità.

4° ) Se la bambina è orfana d' ambo i genitori, dev' essere presentata da chi assume responsabilità, e in tal caso l' Istituto, nella rappresentanza della propria Direzione, resta libero a richiedere o no che prima o dopo dell' ingresso della bambina, sia fatto un consiglio di famiglia innanzi al Pretore, e sia nominato un tutore di fiducia dell' Istituto.

5° ) Le ammissioni sono stabilite mediante il pagamento di Lire 20 mensili, oltre Lire 25 d' ingresso.

6° ) Per condizioni speciali di povertà dei parenti, o presentatori, si ammettono orfane a pagamento ridotto, ed anche gratis. In tal caso l' Istituto può richiedere analoghi certificati di povertà.

7° ) Invece della retta mensile, l' Istituto, prima di ricevere una Bambina, può convenire coi parenti, o presentatori, per un pagamento a transatto, per una volta sola, come capitale a fondo perduto, non repetibile per nessuna causa prevista, o imprevista, sia pure l' espulsione della ragazza dopo breve tempo, per motivi ben visti ai Superiori dell' Istituto.

8° ) Quando un' orfana è ricevuta gratuitamente i parenti o presentatori che abbiano una professione, o arte, o mestiere, debbono obbligarsi di compensare l' Istituto mediante il lavoro personale della loro professione, arte, o mestiere, valutato fino a lire 20 mensili, detratti i pagamenti mensili, se ve ne siano stati stabiliti antecedentemente, ed eseguiti. Ove la richiesta del lavoro per parte della Direzione non venga fatta mensilmente, in tal

caso la richiesta non può eccedere in unica volta, in un anno, un lavoro computabile a lire sessanta. Alla consegna di ogni lavoro commissionato, la Direzione rilascerà quietanza di cautela.

9° ) Siccome lo scopo per cui l' Istituto accetta una ragazza non si è di alloggiarla e alimentarla per pochi anni, ma di educarla e istruirla fino a la maggiore età, in cui potrà darsi pane da sè onestamente, così si stabilisce come regola imprescindibile che, l' orfana accettata nell' Istituto vi deve rimanere fino all' età di 21 anni compiuti, e fino da quel tempo i parenti, o il tutore, o i presentatori, si obbligano lasciarla nell' Istituto; quindi, se poi la richiedono per ragioni a loro ben viste, il Can. A. M. Di Francia, o anche la Superiora dell' Istituto, qualora non trova buone le dette ragioni, potrà legittimamente opporsi: e nel caso che i parenti, o tutori con mezzi legali costringano il Can. A. Di Francia a cedere la ragazza, ora per allora si obbligano ad un indennizzo a vantaggio dell' Istituto con le seguenti norme:

a ) Se la ragazza era stata accettata mediante il pagamento mensile di £. 20, i parenti o tutori, o presentatori che si ripigliano la ragazza, debbono pagare all' Istituto una grafificazione di £. 100.

b ) Se la ragazza era stata accettata gratuitamente o ssemigratuitamente, i parenti, o tutori o presentatori, aventi diritto legale a riprendere la ragazza, dovranno indennizzare l' Istituto per tutti i mesi o anni o anche giorni che la ragazza è stata nell' Istituto, fino alla somma di £. 20 mensili, detratti i pagamenti stabiliti ed eseguiti; e se la somma degli arretrati è inferiore a £. 100, a causa del poco tempo di dimora della ragazza in detto Istituto, i pretendenti della ragazza debbono elevare il pagamento a £. 100.

c) Quando i parenti o presentatori, costringeranno il Can. A. Di Francia o la Superiora a riconsegnare la ragazza prima del compimento degli anni 21, si obbligano ai suddetti indennizzi per tutto il tempo, che la ragazza è stata nell' Istituto; cioè: dal giorno dell' ingresso al giorno della riconsegna della ragazza, non ostante che prima l' avessero richiesta al Can. A. Di Francia, o alla Superiora, e questi si fossero negati, perchè già era stato stabilito il patto della dimora della ragazza fino a 21 anno, e la direzione era nel suo diritto di negarsi.

10° ) Quando una giovine uscirà dall' Istituto, e dopo esservi stata gratuitamente o semigratuitamente se i parenti o tutori e chiunque avrà assunto le presenti obbligazioni, si troveranno in quel tempo, per prosperi eventi di fortuna, in agiata condizione, si obbligano di pagare allora, per tutto il tempo che la ragazza è stata nell' Istituto, una indennità computabile alla ragione di £. 20 al mese, per tutti gli anni arretrati, detratti i pagamenti eseguiti.

11° ) Quantunque la ragazza si riceve per dimorare nell' Istituto fino all' età di 21 anno, non di meno l' Istituto è sempre nel suo diritto di licenziarla per motivi ben visti ai Superiori, e in tal caso i parenti non sono tenuti ad indennizzo alcuno.

12° ) Per l' accettazione di un' orfana, l' Istituto nella rappresentanza della sua direzione, può richiedere dei garanti, oltre dei parenti, tutori e presentatori, e i garanti debbono firmare anch' essi le presenti obbligazioni.

13° ) Quando una alunna è presentata da più persone, queste s' intendono obbligate in solido per l' adempimento delle presenti prescrizioni regolamentari.

14° ) Quando l' Istituto, per motivi ben visti alla direzione, licenzia o temporaneamente, o definitivamente un' alunna, i parenti, o tutori, o presentatori restano obbligati di riaccettarsela immediatamente, senza opporvi difficoltà alcuna.

15° ) Ogni ragazza che entra nell' Istituto, deve portare le carte, il letto, la biancheria, i vestiti, ed altri oggetti a norma della Nota qui inserita.

16° ) Se una ragazza è ripigliata dai suoi parenti, o tutori ecc. o vi sia stata a pagamento o no, si restituisce il letto, ed altri oggetti solidi nello stato in cui allora si troveranno, con queste norme:

a ) A quello che hanno corrisposto la retta mensile convenuta, e che siano dimorati nell' Istituto fino a 21 anni.

b ) A quelle che uscite prima di 21 anno, soddisfano l' indennizzo dovuto, o uscite dopo 21 anno non siano rimaste in debito con l' istituto.

c ) A quelle che vengono licenziate dall' istituto. S' intende però che a nessuna di queste verrà restituito il letto o altri oggetti che siano stati apprestati dai benefattori, perchè in tal caso restano per le altre orfanelle. In quanto alla biancheria non se ne restituisce quando è trascorso un tempo in cui la biancheria si suppone già consumata.

17° ) Non si cedono le bambine ai propri parenti o tutori, o altri aventi dritto, in nessuna circostanza o festività, neanche per breve tempo. Nel caso di malattia grave dei parenti di 1° grado o nonni, la ragazza visiterà qualche volta i parenti infermi, accompagnata da una suora dell' istituto. Questo può richiedere un certificato medico. Nel caso di malattia della ragazza i parenti, o gli aventi dritto, possono avere la ragazza in base a certificato del medico dell' istituto. In tal caso la ragazza viene considerata come licenziata temporaneamente dall' istituto, il quale però resta nella sua facoltà di riaccettarla, o no. Se non la riaccetta, la ragazza ha dritto alla restituzione del letto e oggetti solidi a norma dell' articolo 15°.

18° ) I parenti sono ammessi ordinariamente a vedere le ragazze due volte al mese, cioè la 1° e la 3° Domenica.

19° I parenti, o chi consegna una ragazza, devono lasciare l' indirizzo della propria abitazione, e dare avviso dei mutamenti. In difetto, e per gli effetti delle loro obbligazioni, il domicilio s' intende costituito presso la Segreteria Comunale.

20° ) Al parlatorio non si ammettono giovinetti estranei, siano anche cugini, per vedere le ragazze.

21° ) Tanto ai parenti quanto ai visitatori nell' interno dell' istituto, è vietato tener discorsi disadatti all' indole o alla disciplina e regolamenti dell' istituto. E' lecito però di fare qualunque osservazione, a solo, con la Superiora. Parimenti si avverte che se i parenti, gli aventi dritto, vogliono ritirarsi una ragazza, non debbono dirlo alla stessa, ma da solo, ai Superiori.

22° ) Sul presente regolamento verrà formulato un Atto di obbligo, secondo i patti che saranno stabiliti coi presentatori di orfane, il quale atto trascritto in cata bollata, sarà firmato da chi presenta un' orfana, e se più d' uno la presentano, debbono tutti solidalmente firmare la detta obbligazione, dichiarando di accettarla pienamente.

23° ) L' Istituto, nella rappresentanza della Direzione, può richiedere, a maggior garanzia, la stipulazione di un' obbligazione con l' intervento del Notaio, e può anche richiedere a sua cautela, una garanzia ipotecaria, quando sia possibile.

24° ) Le spese di questa obbligazione, o privata o pubblica, restano a carico dei parenti, o tutori o presentatori delle ragazze.

Messina, Giugno 1905

Il Direttore  
CAN. A. DI FRANCIA

La Superiora  
SUOR NAZZARENA MAIONE